



# La Scuola a prova di privacy

## *Guida Rapida*

**Il presente lavoro trae origine dall'opera dell'Autorità Garante dei dati personali  
«La scuola a prova di privacy» – edizione 2023»**

**[urly.it/3vvh9](http://urly.it/3vvh9)**



# REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o **GDPR**) è la normativa europea attualmente in vigore in materia di protezione dei dati.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018.



# GDPR

Ciclo del dato personale





*Ma prima di tutto,  
cosa si intende per  
«dato personale»?*

# Dati personali



## (Art. 4) - «DATO PERSONALE»

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, **direttamente** o **indirettamente**, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## «CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI»

Dati personali che **possono rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.**



## Con riferimento a categorie di dati particolari riferibili ad alunni

### Origini razziali ed etniche

*I dati che rilevino le origini razziali ed etniche* possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.

Tali informazioni possono essere in alcuni casi desumibili anche dai nominativi o dai dati anagrafici degli alunni.

### Convinzioni religiose

Gli istituti scolastici possono utilizzare *i dati che rivelino le convinzioni religiose* al fine di garantire la libertà di culto e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

## Stato di salute

I **dati relativi alla salute** possono essere trattati per l'adozione di specifiche misure di sostegno o strumenti di ausilio per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali (BES); per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; in presenza di un regime alimentare differenziato dovuto a intolleranze, allergie o specifiche patologie.



I dati afferenti **le opinioni politiche** possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad es., le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.


## «DATI GIUDIZIARI»



Trattasi di dati che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

## «TRATTAMENTO»



Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

## «COMUNICAZIONE»



Far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato, il responsabile o la persona autorizzata al trattamento dei dati personali), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione, o mediante interconnessione.

## «DIFFUSIONE»

Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma (ad es. pubblicandoli su Internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

## «INFORMATIVA»

Modalità attraverso la quale la scuola fa conoscere agli interessati come avviene il trattamento dei loro dati personali.



L'informativa deve contenere, in particolare, l'indicazione di chi tratta i dati ossia del titolare del trattamento, delle finalità e della base giuridica dello stesso e indicare gli eventuali destinatari dei dati personali e il periodo di conservazione di questi.

Le informazioni devono essere fornite agli interessati in forma concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro comprensibile per i minori e concordate appropriate.

## «CONSENSO»

La libera e specifica manifestazione di volontà dell'interessato con la quale lo stesso manifesta inequivocabilmente il proprio assenso affinché un determinato trattamento dei propri dati personali, **del quale sia stato preventivamente informato**, venga effettuato. **L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.**



## «I SOGGETTI PRIVACY»

***L'Interessato*** è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali (es. lo studente, ovvero il genitore) (articolo 4, paragrafo 1, punto 1 Regolamento UE 2016/679).





## IL TITOLARE

Il Titolare del trattamento è definito nell'art. 4 del Regolamento come «*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali*» e «*quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri*».

## Ma chi tratta i dati nella scuola?



All'interno della scuola il **Titolare del trattamento** è il **dirigente scolastico**, in quanto legale rappresentante, ovvero colui che prende decisioni sulle attività di trattamento da intraprendere e sulle modalità attraverso cui queste verranno svolte mediante il personale amministrativo e/o docente.

Tale personale è quindi autorizzato a trattare i dati nell'ambito delle attività didattiche o amministrative.

## «I SOGGETTI PRIVACY»

### Il Responsabile del trattamento

La persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del Regolamento UE 2016/679). Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto c.d. «sub-responsabile» (articolo 28, paragrafo 2).

## «I principali Diritti previsti dal Reg. UE 2016/679».

Il Regolamento (articoli 15-22) riconosce importanti diritti in materia di protezione dei dati personali, che possono essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, persona fisica, ecc.).



# «I principali Diritti previsti dal Reg. UE 2016/679»

## Diritto di accesso:



Hai il diritto di sapere **se è in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano** e - se confermato - di **ottenere una copia di tali dati ed essere informato** su: l'origine dei dati; le categorie di dati personali trattate; i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal Regolamento.

## DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso, disciplinato dall'art. 15 del Regolamento, consiste nel diritto dell'interessato di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le **finalità** del trattamento;
- le **categorie** di dati personali in questione;
- i **destinatari** o le **categorie di destinatari** a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il **periodo di conservazione** dei dati personali previsto oppure se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- l'esistenza del **diritto** dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la **rettifica** o la **cancellazione** dei dati personali o la **limitazione** del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di **opporsi** al loro trattamento;
- il **diritto di proporre reclamo** ad un'autorità di controllo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, **tutte le informazioni disponibili sulla loro origine**;
- l'esistenza di un **processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione** di cui all'art. 22, par. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

In tale caso il genitore, o l'alunno se maggiorenne, può formulare una specifica istanza per l'esercizio dei diritti utilizzando il modello disponibile sul sito web del Garante, [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), nella sezione “I miei diritti”

**<https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti>**



Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non risulta adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla Magistratura ordinaria.

L'esercizio del diritto di accesso regolamentato dal Reg. UE 2016/679 non deve essere confuso con quello disciplinato dalla Legge 241/1990 o dal D.Lgs. 33/2013: trattasi di istituti profondamente diversi tra loro e con *ratio* differenti

## Come fare?



**L'interessato può presentare un'istanza al titolare**, senza particolari formalità (ad esempio, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.).

L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici dati personali, a **categorie di dati** o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.

Di seguito la modulistica messa a disposizione dal Garante:  
<https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>

## «I principali Diritti previsti dal Reg. UE 2016/679».



### Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati personali:

Puoi chiedere - nei casi previsti dal Regolamento - che i **dati personali a te riferiti siano rettificati o cancellati, o che ne venga limitato il trattamento**. Puoi inoltre chiedere che i dati che tu hai fornito al titolare **siano trasferiti ad un altro titolare («diritto alla portabilità»)**, nel caso in cui il trattamento si basi sul tuo consenso o su un contratto con te stipulato e venga effettuato con mezzi automatizzati.



## «I principali Diritti previsti dal Reg. UE 2016/679»

### Opposizione al trattamento:

Puoi **opporsi al trattamento dei tuoi dati personali** per motivi connessi alla tua situazione particolare, da specificare nella richiesta; oppure senza necessità di motivare l'opposizione, quando i tuoi dati sono trattati per finalità di marketing diretto.

## «I principali Diritti previsti dal Reg. UE 2016/679»

### Reclamo:

Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale l'interessato, esclusivamente per un trattamento che lo riguarda, rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali. Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo all'esito del quale possono essere adottati vari provvedimenti.

### Segnalazione:

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad es., non si dispone di sufficienti informazioni) si può inviare al Garante una segnalazione. La segnalazione può essere presentata da chiunque e volta a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali.



In caso di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali (come ad es. quando si verifica una diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base giuridica) oppure in caso di trattamento dei dati senza aver ricevuto adeguate informazioni, la persona interessata (studente, famiglia, docente, altro personale) **ci si può rivolgere al Garante presentando un reclamo.**



**Il reclamo può essere presentato solo dall'interessato e contiene un'indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento.**

**In alternativa, la persona interessata può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.**  
Chiunque abbia conoscenza di una possibile violazione del Regolamento o del Codice può invece presentare una segnalazione per sollecitare un controllo da parte del Garante, che però non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento nei confronti del titolare del trattamento.

Scheda di sintesi a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell'Autorità.



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

## Conosci i principali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679?

Il Regolamento (articoli 15-22) riconosce importanti diritti in materia di protezione dei dati personali, che possono essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, persona fisica, ecc.).

### Accesso ai propri dati personali



Hai il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e - se confermato - di ottenere una copia di tali dati ed essere informato su: l'origine dei dati; le categorie di dati personali trattate; i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal Regolamento.

### Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati personali

Puoi chiedere - nei casi previsti dal Regolamento - che i dati personali a te riferiti siano rettificati o cancellati, o che ne venga limitato il trattamento. Puoi inoltre chiedere che i dati che tu hai fornito al titolare siano trasferiti ad un altro titolare («diritto alla portabilità»), nel caso in cui il trattamento si basi sul tuo consenso o su un contratto con te stipulato e venga effettuato con mezzi automatizzati.



### Opposizione al trattamento

Puoi opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per motivi connessi alla tua situazione particolare, da specificare nella richiesta; oppure senza necessità di motivare l'opposizione, quando i tuoi dati sono trattati per finalità di marketing diretto.

### Come si esercitano questi diritti?


Puoi presentare, gratuitamente e senza particolari formalità (per esempio, tramite posta elettronica, posta raccomandata, ecc.), una richiesta di esercizio dei diritti al titolare del trattamento (sul sito [www.garanteprivacy.it](https://www.garanteprivacy.it) è disponibile un [modulo facsimile](#)). Il titolare del trattamento è tenuto entro 1 mese a rispondere alla richiesta, o a comunicare un eventuale ritardo nella risposta in caso di richieste numerose e/o complesse (la proroga non può comunque superare i 2 mesi). Se la risposta non perviene nei tempi indicati o non la ritieni soddisfacente, puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali, mediante un [reclamo](#) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, oppure all'autorità giudiziaria.



*La scheda di sintesi dell'Autorità  
Garante sui diritti previsti dal  
GDPR:*

**[https://www.garanteprivacy.it/  
home/diritti/cosa-intendiamo-  
per-dati-personali](https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali)**

# Come garantire la privacy?



# Trasparenza

Tramite una corretta informativa gli istituti scolastici informano gli interessati circa le modalità di trattamento dei dati e le ragioni del trattamento medesimo.



**L'informativa che deve essere facilmente comprensibile anche dai minori e deve contenere, in particolare, gli elementi essenziali del trattamento, specificando che le finalità perseguiti sono limitate esclusivamente al perseguitiamento delle funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all'istruzione e alla formazione attraverso l'erogazione dell'attività didattica.**



## Trasparenza

Il principio della trasparenza nell'ottica del GDPR impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato **siano facilmente accessibili e di facile comprensione** e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro (art. 12).

## La trasparenza delle informazioni è uno tra i principi cardine della disciplina sulla protezione dei dati personali



La trasparenza quindi si pone come presupposto per un corretto esercizio della propria autodeterminazione informativa.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del GDPR esplicita tale principio e prevede che i dati personali siano

**“TRATTATI IN MODO LECITO, CORRETTO E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DELL’INTERESSATO”**



Tutte le scuole possono trattare i dati personali degli studenti, anche relativi a categorie particolari, funzionali all'attività didattica e formativa, **per il perseguitamento di specifiche finalità istituzionali** quando espressamente previsto dalla normativa di settore.



Basi giuridiche quali, il consenso e/o il contratto, possono trovare invece applicazione per attività, non strettamente connesse a quelle didattiche o non previste dall'ordinamento scolastico se poste in essere da scuole private (ad es. per l'erogazione di corsi di musica, lezioni di lingua straniera o attività sportive, teatrali non previste dai *curricula* scolastici).




## Procedimento di iscrizione degli studenti

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado, ma anche gli enti locali eventualmente competenti, **devono prestare particolare attenzione alle informazioni che richiedono** ai fini dell'iscrizione scolastica (effettuata, ad es., attraverso il sistema di iscrizioni online predisposto dal Ministero oppure attraverso moduli cartacei).

## Procedimento di iscrizione degli studenti

Le istituzioni scolastiche che intendono integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire agli alunni ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell'offerta formativa e alle risorse disponibili **non possono richiedere informazioni personali non pertinenti rispetto alla finalità di iscrizione** (ad es. lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori).



Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all'eventuale raccolta delle **categorie particolari** di dati personali. **Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa di settore, richiede infatti specifiche garanzie a tutela dei diritti degli interessati e della integrità e riservatezza dei dati.**



Nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni occorre sempre tenere in considerazione **l'interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell'alunno all'interno della classe o della comunità scolastica.**



Non lede la privacy **l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.**

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante **la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.**

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami **sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.**

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, **non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini.**

**La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati.**



Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indeterminato e **possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica**, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.



Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione **vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.**



I voti riportati nelle singole discipline dall’alunno, invece, sono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui **può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali, il singolo studente o la propria famiglia.**

Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico **è consentita l’affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti (il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente).**

## COMUNICAZIONI



Il diritto—dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere **sempre bilanciato** con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori.

È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, **dati personali che rendano identificabili, anche indirettamente, i soggetti** (ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate).

## Disabilità e disturbi dell'apprendimento



Le istituzioni scolastiche **devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati relativi alla salute**. Non è consentito, ad es., pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità.

Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), **limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore** (es. i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato).

## Scuola / Lavoro




Su richiesta degli studenti interessati, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie, le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali e non, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati personali (ad esclusione delle particolari categorie di dati e dei dati relativi a condanne penali) al fine di **agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero**.

Prima di adempiere alla richiesta, **gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità**.

## Cyberbullismo ed altri fenomeni di rischio

Si riporta il link dell’Autorità Garante in cui vengono evidenziate le modalità di segnalazione di detti episodi, con il relativo modello da poter utilizzare:

**<https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo>**




Il legislatore nazionale, tramite la legge 71/2017, ha inteso consentire anche ai minori di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono possano costituire atti di cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).

## Cyberbullismo ed altri fenomeni di rischio

Si riporta il link dell'Autorità Garante in cui vengono evidenziate le modalità di segnalazione di detti episodi, con il relativo modello da poter utilizzare:

<https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo>



Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al Titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo e, in quanto tali, lesivi dei diritti del minore.

**L'istanza può essere inviata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale.**

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi, ricevuta la richiesta, ha **l'obbligo di fornire un riscontro ed eventualmente di provvedere alla richiesta di eliminazione** nei tempi previsti dalla legge.

**Nell'ipotesi in cui il Titolare non provveda l'interessato può rivolgersi direttamente all'Autorità Garante che, entro 48 ore dalla richiesta, si attiva al fine di verificare la segnalazione.**

Per inoltrare le segnalazioni all'Autorità si può utilizzare il modello messo a disposizione dell'Authority inoltrandolo tramite e-mail all'indirizzo:

**cyberbullismo@gpdp.it**

Di seguito, ancora, si riporta il link contenente un video informativo elaborato Dall'Autorità Garante della privacy con l'intento di spiegare ai ragazzi come difendersi nel caso in cui dovessero subire, o aver subito, atti di cyberbullismo:

**<https://www.youtube.com/watch?v=wgfq5VfKqol>**

## YouPol: l'applicazione della Polizia di Stato per segnalare anche episodi di bullismo



Anche la Polizia di Stato ha implementato **un'apposita app che permette anche ai ragazzi, e più in generale a qualsiasi utente, di interagire in diretta inviando segnalazioni** (video, audio, immagini, ovvero contenuti di testo) in relazione ad episodi di bullismo (oltre alle ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, o ancora di violenza domestica).

L'applicazione, inoltre, consente di comunicare in chat con la sala operativa della Polizia di Stato, ricevere messaggi e notifiche, direttamente dall'app; in altre parole la app YouPol può essere definita come una sorta di WhatsApp della Polizia di Stato, in quanto è consentito inviare messaggi, fotografie e video.

# YouPol: l'applicazione della Polizia di Stato per segnalare anche episodi di bullismo

Detta applicazione si inserisce nel percorso tracciato dal legislatore con l'adozione della Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante ***“disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”***, ed adottata con l'obiettivo di prevenire e contrastare **tutte quelle forme di aggressione e trattamento illecito dei dati personali riguardanti i minorenni effettuate per via telematica, ovvero il cyberbullismo.**





# YOUPOL



L'APP CHE TI METTE  
IN CONTATTO DIRETTO  
CON LA POLIZIA DI STATO



BULLISMO



DROGA



VIOLENZA  
DOMESTICA



ALTRI REATI



## EMERGENZA CORONAVIRUS

In seguito ai provvedimenti per l'emergenza Covid-19 è possibile segnalare attraverso l'app anche i reati di violenza domestica



## Smartphone e tablet

L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la **possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.**



**Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad es. pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l'esplicito consenso delle persone coinvolte.**

**Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea.**



Postare foto e video di diversi momenti della vita dei minori contribuisce a definire l'immagine e la reputazione online.

Ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat di messaggistica rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso dei minori.



**I minori, inoltre, potrebbero non essere contenti di ritrovare loro immagini a disposizione di tutti o non essere d'accordo con l'immagine di sé stessi che si sta costruendo**



**Se proprio si decide di pubblicare immagini dei propri minori, è importante provare almeno a seguire alcune accortezze, come:**

- rendere irriconoscibile il viso del minore o coprirlo con una “faccina” emoticon;
- limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui socialnetwork;
- evitare la creazione di un account social dedicato al minore;
- leggere e comprendere le informative sulla privacy dei socialnetwork su cui vengono caricate le fotografie.

Le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza nell'ambito delle proprie finalità istituzionali **non devono chiedere il consenso al trattamento dei dati di studenti, genitori e docenti.**

## Importante rendere idonea l'informazione

Se la piattaforma prescelta per l'erogazione dell'attività didattica a distanza comporta il trattamento di dati personali di studenti, genitori, docenti o altro personale scolastico per conto della scuola, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico e le istituzioni scolastiche **dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per finalità didattiche.**

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle questioni inerenti la sicurezza e la protezione dei dati affidati a tali piattaforme (*per cfr. Provvedimento del 26.03.2020 "Didattica a distanza: prime indicazioni" doc. web 9300784*

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784> )



**Non è ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza.**

L'utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo “spazio-virtuale” in cui si esplica la relazione e l'interazione tra il docente egli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza.

Deve essere sempre **garantito** il diritto degli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), o altre specifiche patologie, di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo smartphone, etc.) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.


## IL REGISTRO ELETTRONICO



L'impiego del registro elettronico è previsto da specifiche disposizioni normative e, quindi, ha idonea base giuridica.

Il rapporto con il fornitore del servizio che comporta anche il trattamento di dati personali di studenti, famiglie, docenti e altro personale, deve essere disciplinato anche al fine di impartire al fornitore, in qualità di responsabile del trattamento, le necessarie istruzioni.

## IL REGISTRO ELETTRONICO



Le funzionalità del registro elettronico, adeguatamente configurate, possono consentire la condivisione di materiali didattici, la realizzazione e consultazione di webinar o videolezioni e il dialogo in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie, limitando il ricorso a piattaforme che offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.

Utili sono le iniziative volte ad informare e sensibilizzare i soggetti sul corretto utilizzo di quanto messo loro a disposizione.



## Pubblicità e Trasparenza

A venire in aiuto alla P.A. un utile soccorso è dato dalle Linee guida adottate dall'A.N.A.C. d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali sentita la Conferenza unificata Stato regioni, recanti le prime indicazioni operative.

<https://shorturl.at/NPQT1>

Con le **«*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 D.Lgs. 33/2013***» (determinazione n. 1309 del 28.12.2016) sono stati introdotti elementi che possono fungere da canone interpretativo in sede di applicazione della disciplina dell'accesso generalizzato da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti obbligati.

«...In attuazione dei predetti principi, il soggetto destinatario dell'istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, **dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato, privilegiando l'ostensione di documenti con L'OMISSIONE dei «dati personali» in esso presenti**, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali.



In tal modo, tra l'altro, si soddisfa anche **la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato**, potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l'onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che **l'accesso generalizzato ha «...lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico»** (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta dovrebbe **accordare l'accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti»** (pag. 22 linee guida).



Nelle Linee guida è specificato che, ove la valutazione riguardi aspetti di protezione dei dati personali, ai fini della **valutazione del “pregiudizio concreto”** (che può legittimare il diniego alla richiesta di accesso), vanno ponderate *“le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.”*



*Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali".*  
(pag. 22 linee guida).

Il D.Lgs. 33/2013 ha previsto, all'art. 5-bis, comma 2, che:

«L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì **RIFIUTATO** se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali».





## Pagamenti in generale


Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in **bacheca**, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in **ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa**; né può essere diffuso **l'elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli**, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio.

## SCUOLA BUS

Gli istituti scolastici e gli Enti locali **NON possono pubblicare online** (sito della scuola, profilo social, etc.), in forma accessibile a chiunque, gli elenchi dei minori che usufruiscono dei servizi di **scuolabus** (v.eppiù indicando le fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio).




Tale diffusione di dati personali, che tra l'altro può rendere i minori facile preda di eventuali malintenzionati, non può assolutamente essere effettuata o giustificata semplicemente affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.



## Videosorveglianza

È possibile installare un sistema di videosorveglianza all'interno degli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio ed i beni scolastici, **circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.**

La necessità dell'installazione di tali sistemi deve essere valutata evitando di interferire con l'armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione, sia con la libertà di scelta dei metodi educativi e d'insegnamento.



## Videosorveglianza

In tale quadro, è necessario fare in modo che le telecamere, se posizionate all'interno dell'istituto, siano attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche, avendo cura di ottemperare alla disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori ove ne ricorrono i presupposti.

La presenza di telecamere deve sempre essere adeguatamente segnalata da appositi cartelli, visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.

